

## **PARERE N. 5 del 26 gennaio 2007**

### **MASSIMA**

*L'operazione di scissione parziale, ancorché effettuata con metodo non proporzionale, non presenta profili di elusività purché finalizzata a consentire lo scioglimento dell'originario rapporto giuridico tra i soci e la divisione, in regime di neutralità fiscale (per la società ed i soci, salvo conguagli), del complesso aziendale in due sistemi economici effettivamente operanti medio tempore.*

*E' da ritenersi senz'altro elusiva, invece, se preordinata, attraverso la creazione di meri contenitori in cui immettere i beni da alienare, alla successiva rivendita delle quote societarie di maggioranza da parte dei soci persone fisiche al fine di realizzare un indebito risparmio d'imposta usufruendo del più mite regime di tassazione dei "capital gains".*

*E' da ritenersi del pari elusiva, se volta, di fatto, alla mera assegnazione ai soci dei beni della scissa o della beneficiaria attraverso la formale attribuzione dei medesimi a società di "mero godimento" non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni usufruendo del regime di neutralità fiscale.*